

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Num. Delibera:</b> 40  <b>Data:</b> 03/09/2002	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO E MASSIMO EDITTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

L'anno duemiladue, il giorno tre, del mese di Settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

CRESCENTINI IVONNE	P	CRESCENTINI DAVIDE	P
OLIVIERI PIER GIORGIO	P	MORETTA TOMMASO	P
CAVALLUCCI MARZIO	P	FIGLIO PASQUALE	P
MATRICARDI M. LUIGINA	P	CAPPONI ANTONELLA	A
LEARDINI RENZO	P	BRAVI MAURO	P
VALLORANI LUIGI	P	GAIA ANGELINO	P
ZANGHERI ANTONIO	P	DI MONTE GIUSEPPE	P
ORSI STEFANO	P		
BALLABENE GIANLUCA	P		
ROGAZZO GIUSEPPE	P		

Presiede Ivonne Crescentini nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

GAIA ANGELINO

MORETTA TOMMASO

CAVALLUCCI MARZIO

La seduta è pubblica.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO E MASSIMO EDITTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Vista** la seguente proposta di deliberazione:
- **Premesso** che il D. Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ha abrogato definitivamente all'art. 274 il TULCP approvato con R.D. 383/1934 che disciplinava fra l'altro la procedura sanzionatoria delle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- **Richiamato** l'art. 114 della Costituzione, riformulato con legge costituzionale n. 3/2001, che individua l'autonomia degli enti locali con propri statuti, poteri e funzioni ed il successivo art. 117 che prevede esplicitamente la potestà regolamentare degli enti locali in "ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite", disponendo che tale materia può trovare spazio negli statuti e regolamenti;
- **Constatata** pertanto la necessità, nell'ambito di tale autonomia, di individuare il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative, al fine di consentire all'organo di accertamento ed all'Autorità competente ex art. 17 della Legge 689/81 di determinare rispettivamente il pagamento in misura ridotta, in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo e la somma da ingiungere, in sede di adozione del provvedimento ingiuntivo;
- **Individuata** ai sensi degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000 la competenza consiliare e non più giuntale per la determinazione delle cornici edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme di regolamenti e ordinanze comunali;
- **Considerato** che la suddetta rideterminazione dovrà essere disciplinata con apposito regolamento in applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 267/00;
- **Visto** lo schema di regolamento predisposto dal Servizio Polizia Municipale;

Tutto ciò premesso,

### **PROPONE**

1. Di approvare l'allegato schema di regolamento per l'individuazione del minimo e massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali

**PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:**

**RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOLE - f.to DOTT. Montanari Marisa**

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Udita sull'argomento la relazione dell'assessore Olivieri Pier Giorgio;
- Preso atto del dibattito seguitone e degli interventi risultanti dalla trascrizione integrale della seduta;
- Ritenuto di dovere provvedere;
- A voti unanimi espressi palesemente

### **DELIBERA**

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

# **REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO E MASSIMO EDITTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI.**

## **Art.1**

### **Generalità ed ambito di applicazione**

1 - Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni a norme di regolamenti ed ordinanze comunali.

2 - La legge cui viene fatto riferimento nel presente regolamento è la n. 689 del 24/11/1981 concernente le modifiche al sistema penale.

3 - Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di Polizia locale che possono contenere norme di comportamento e relative sanzioni amministrative.

4 - Il Responsabile di Settore con funzione dirigenziale individuato dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di nomina o chi lo sostituisce adotta le ordinanze ordinarie in materia di polizia locale che possono contenere norme di comportamento e relative sanzioni amministrative.

5 - Le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali possono essere:

- a) il pagamento di una somma di denaro;
- b) la confisca amministrativa;
- c) la rimozione di opere abusive;
- d) il ripristino dello stato dei luoghi.

## **ART. 2**

### *Minimo e massimo edittali*

Il minimo edittale è stabilito in euro 50,00 pari a Lire 96.813 ed il massimo edittale in euro 500,00 pari a lire 968.135 per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali per le quali non sia stata già predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria.

## **ART. 3**

## **Violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali**

***Le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali in vigore alla data di approvazione del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 corrispondenti a Lire 77.450 ad Euro 500.00 corrispondenti a Lire 968.135. L'organo di accertamento in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo e l'Autorità competente ex art. 17 della legge 689/81 in sede di adozione delle ordinanze-ingiunzioni, applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 16 ed 11 della legge.***

### **ART. 4**

#### **Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio**

All'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali procedono gli operatori del Corpo di polizia Municipale del Comune di Coriano e gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge.

### **ART. 5**

#### ***Pagamento in misura ridotta***

1) Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie a titolo di "oblazione" viene eseguito secondo le disposizioni dell'art. 16 c. 1 della Legge che recita : "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

2) Il pagamento in misura ridotta non è ammesso se non risulta provato che gli obbligati hanno provveduto alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi e qualora l'attività trasgressiva abbia arrecato danni a terzi o al Comune.

### **ART. 6**

#### **Spese di procedimento**

Le spese di procedimento sono a carico del contravventore in base ai costi effettivi determinati dal Responsabile del Procedimento, comprensive di spese di notifica a mezzo di servizio postale ed eventuale bollo di quietanza.

## ART. 7

### **Ricorsi**

1) Il trasgressore può presentare ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 18 c.1 della legge che recita: "Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far prevenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità".

2) Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al Settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

3) Nell'ipotesi di produzioni di scritti difensivi ed eventuale richiesta di audizione personale, l'ufficio competente attiverà le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge.

Il pagamento in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

## ART. 8

### **Ordinanza-ingiunzione e sanzioni accessorie**

1) L'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti di procedimento sanzionatorio, è adottata dal Responsabile del settore competente in relazione ai procedimenti assegnati, attenendosi al disposto dell'art. 18 della legge.

2) Con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non vi abbiano provveduto, devono essere altresì applicate le eventuali sanzioni accessorie della confisca amministrativa, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, fissando un congruo termine per l'adempimento. In caso gli obbligati non dovessero ottemperare alle sanzioni accessorie, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

## ART. 9

### **Esecuzione forzata**

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della sanzione pecuniaria, fissato nell'ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice competente abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, dovrà procedersi alla riscossione della somma dovuta secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge.

## ART. 10

### **Norme finali**

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente regolamento, sarà applicata la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to IVONNE CRESCENTINI.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

---

Data 24/09/2002

La presente deliberazione viene affissa in data odierna  
all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE  
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

---

-  Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

-  Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

-In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000

-Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, Dlgs n. 267/2000

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi  
dal 24/09/2002 al 09/10/2002

IL RESPONSABILE  
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

-  La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

-  la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta  
esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:

- invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ senza aver adottato, nei 30  
giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)

-invio al CO.RE.CO in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs  
267/2000)

-comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI